

Introduzione

Con il presente lavoro, si intende, delineare l'inquadramento giuslavoristico presente nell'ambito sportivo, suddiviso in settore dilettantistico e professionistico partendo dall'evoluzione storico-disciplinare che ha connotato l'intero impianto giuridico dello sport a partire dalla legge 23 Marzo 1981, n° 81 sino alle più recenti riforme.

Si ritiene indispensabile la qualificazione del lavoro sportivo come attività autonoma o subordinata passando dall'analisi accurata delle differenze disciplinari che connotano il settore dei dilttanti e dei professionsiti.

Se per i dilettanti fino a pochi anni orsono il legislatore aveva legiferato solo in termini fiscali oggi si è arrivati ad ottenere una normativa più dettagliata anche in questo campo.

È pertanto opportuno descrivere le varie figure di lavoratori che si riscontrano in ambito dilettantistico anche alla luce delle modifiche attuate con la legge 27 Dicembre 2017, n°205.

Nello specifico si tratterà della normativa che regola il giuoco del calcio cercando di ordinarie le varie fasi che portano al settore professionistico.

Si disquisirà dei vari isituti che regolano il rapporto tra lo sportivo e la federazione o lo sportivo e la società; tesseramento, vincolo sportivo (ormai abolito), svincolo e trasferimento. In conseguenza si passerà ad analizzare i vari emolumenti che le società sono tenute a versare per la crescita dell'atleta nei vari passaggi di "categoria professionale" fino a qualificare quale sia il percorso che la federazione italiana giuoco calcio organizza per lo sviluppo dello sportivo.

Nella parte centrale dell'elaborato si presenterà una figura professionale specifica e molto importante nel settore dello sport in generale, ma qui inserita sempre nel calcio, quale l'"agente o procuratore sportivo". L'obiettivo è rendere il lettore edotto in merito alla diciplina federale che regola le modalità per accedere alla

professione in esame con un rapido excursus delle numerose riforme regolamentari attuate dalla FIGC cercando però di non dimenticare mai il rapporto con l'ordinamento statale. Accuratezza di dettaglio sarà dedicata all'istituto del "mandato di rappresentanza" dato dal calciatore al suo procuratore per la conclusione dei contratti individuali con le società. Verrà prestata attenzione alle analogie e alle differenze con il contratto di rappresentanza regolato dall'art. 1703 c.c. con l'intenzione di qualificare in termini giuridici l'attività svolta dal procuratore sportivo.

In ultima analisi ci si appresta a mettere in risalto in termini prettamente giuslavoristici i diritti e i doveri dell'attività sportiva dilettantistica. Si passerà attraverso l'analisi dei diritti sindacali degli sportivi per arrivare a descrivere il Contratto Collettivo Nazionale tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Associazione Calciatori e Lega professionisti ai fini della contrattazione individuale tra Società Sportive e Calciatori professionisti.

I. Sportivi professionisti e non professionisti a confronto.

1. Evoluzione della disciplina sino alla L.23 Marzo n°91/1981 1.1 Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo, natura autonoma o subordinata 2. Rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo 2.1 Progressivo svuotamento di contenuto dello status di dilettante 2.2 Il lavoro gratuito 2.3 Lavoro autonomo coordinato continuativo 2.3.1 Co.Co.Co. Amministrativo gestionale L. 289/02 Art. 90 comma 3 let. A) 2.3.2 Collaborazioni sportive in base all'Art. 2 D.Lgs. 81/2015 in virtù della Legge di Bilancio 2018 2.3.3 Tipologia compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica 2.3.4 Tutele antinfortunistiche per i dilettanti 3. Calciatori professionisti e dilettanti differenze 3.1 Dilettanti: tesseramento, vincolo ed età 3.1.1 Ipotesi di svincolo in ambito dilettantistico, trasferimento e tesseramento 3.1.2 Diritto ai premi: tipologie e indennità di formazione e meccanismo di solidarietà in ambito F.I.F.A. 3.1.3 Delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. a tutela dei vivai e normativa comunitaria: risposte F.I.F.A. U.E.F.A e federazioni nazionali, riforma delle squadre "B" 3.1.5 Normativa F.I.G.C., dalla scuola calcio al campionato nazionale dilettanti 4. Da giovani di serie al professionismo in ambito F.I.G.C.

1. Evoluzione della disciplina sino alla L. 23 Marzo n° 91/1981

Nel periodo precedente all'emanazione della Legge 23 Marzo 1981, n. 81 e in assenza di una disciplina normativa di carattere organico concernente il rapporto di lavoro sportivo, era frequente trovare tra giurisprudenza e dottrina discordanze in merito alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in esame; in primis per le difficoltà di conciliare tale rapporto con i principi dell'ordinamento giuridico, soprattutto con quelli dettati a protezione del lavoratore subordinato.

In sostanza, fino a quel momento il legislatore si era occupato maggiormente degli aspetti organizzativi dello sport, soprattutto con l'emanazione della legge istitutiva del CONI.

Le società sportive in quel momento storico, consentivano l'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva solo attraverso il tesseramento. Tramite l'istituto del tesseramento le società riuscivano a legare a sé, a tempo indeterminato, l'atleta. Una volta tesserato lo sportivo assumeva con la società o l'associazione sportiva

interessata un vero e proprio vincolo, definito per l'appunto *vincolo sportivo*, ossia l'impegno di svolgere l'attività sportiva per conto di essa, senza la possibilità di tesserarsi con altre società anche affiliate alla medesima Federazione per l'intera durata di efficacia del vincolo stesso; non era consentita perciò agli atleti libertà contrattuale né di recesso.

Sostanzialmente lo sportivo firmava un vincolo a "vita" con la propria società, la quale diventava unica proprietaria del suo cartellino potendo financo decidere, senza il consenso dell'interessato, la sua eventuale cessione ad altra società, dietro corrispettivo economico.

Il tesseramento, oltre a creare il vincolo di cui sopra, è anche l'atto che comporta in capo alle persone fisiche la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo. Si compie quindi, con l'iscrizione del soggetto presso una società o associazione sportiva, che a sua volta provvede all'iscrizione alla rispettiva Federazione sportiva nazionale. L'atto di tesseramento riguarda tutte le persone fisiche e non solo gli atleti.

Tutt'ora rimane un atto necessario per l'esercizio della pratica sportiva.

Il vincolo gravante sull'atleta quindi poteva portare a considerarlo anziché soggetto del rapporto di lavoro quale oggetto di esso, non potendo lo sportivo (che da qui potremmo anche definire lavoratore) condizionare in alcun modo una trattativa tra la sua società ed un'altra interessata a rilevarne il cartellino.

Da questo discorso controverso, e data la diversità di orientamenti in merito, nacque l'esigenza di trovare una qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo che potesse mettere d'accordo più o meno tutti.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo come autonomo o subordinato è da ricondursi naturalmente all'attuale disciplina giuslavoristica. Lavoro autonomo e lavoro subordinato differiscono tra loro perché sono ispirati ad esigenze di tutela del lavoratore diverse. Se il rapporto di lavoro subordinato è ispirato fondamentalmente al principio di tutela della persona del lavoratore, considerata parte debole del rapporto e bisognosa di assistenza del legislatore, il rapporto di lavoro autonomo invece è fondato sul principio di parità contrattuale, così come specificato dall'art. 2222 e ss. c.c. nell'ambito del contratto d'opera, con riguardo all'esecuzione dell'opera, al corrispettivo della prestazione di lavoro, ai casi di difformità e vizi

dell'opera, di recesso unilaterale del contratto e di impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione dell'opera.

Facendo riferimento all'etero direzione dell'atleta, alla professionalità della prestazione e all'obbligo di collaborazione in vista del perseguimento degli obiettivi sociali, come risulta dall'art. 2094 c.c., il lavoro sportivo potrebbe considerarsi quale lavoro subordinato.

A sua volta, si potrebbe qualificare il lavoro sportivo come rapporto autonomo valorizzando gli scopi differenti cui prefiggono l'attività dell'atleta e quella della società di appartenenza.

Altra interpretazione presentata negli anni è di considerare il rapporto di lavoro sportivo come rientrante nello schema della para subordinazione. La para subordinazione si differenzia dal lavoro autonomo per l'attenuazione dell'autonomia operativa del lavoratore. Quest'ultimo, infatti, deve coordinare la propria attività con quella del committente, il quale, seppur entro certi limiti, può ingerirsi nell'attività del prestatore di lavoro.¹

La problematica della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo è stata analizzata anche oltre i confini della natura autonoma o subordinata di esso. Infatti, si è suggerito in dottrina l'inquadramento del lavoro sportivo entro lo schema del rapporto di natura associativa, la cui causa consisterebbe nello svolgimento di un'attività a scopo di lucro, ovvero nello schema di un contratto di lavoro innominato², non ascrivibile né a lavoro autonomo, né a quello subordinato, e che,

¹ S. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. It., 1974

² L. Vespignani, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in Rivista di diritto dello sport, 1960. L'autore cita due sentenze. Nella prima, emessa dal Tribunale di Torino e relativa ad una controversia insorta tra la Juventus F.C. e l'Amministrazione delle Finanze, si legge che il contratto di lavoro sportivo è un “ *contratto innominato che viene stipulato fra le parti all'atto della firma del cartellino, contratto che ha una causa giuridica ed un oggetto diversi del contratto di lavoro, che però normalmente vi accede, il quale rappresenta la conditio sine qua non perché associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro in concreto*”.

Nella seconda, emessa dal Tribunale di Savona con sentenza 11 Febbraio 1954, si trova una definizione, coniata dal tribunale stesso, dell'atipicità del rapporto. Il Tribunale, nega la tipicità del rapporto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che: “ *il rapporto di lavoro sportivo, a*

come tale sarebbe espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale.

1.1 Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo, natura autonoma o subordinata.

Allorchè i singoli atleti svolgono professionalmente la loro attività, richiedono l'inquadramento in un'adeguata e chiara cornice giuridica.

Tale cornice rimanda inevitabilmente agli schemi del diritto del lavoro, se non altro per verificare se questi siano adattabili alla realtà dello sport come spettacolo e, se sì, con quali variazioni rispetto ai moduli generali della disciplina giuslavorista.

Prima di tutto necessita sottolineare come il diritto, da sempre, si sia misurato con la specialità che connota il fenomeno sportivo che induce ad una netta difficoltà a ricondurlo entro i modelli comuni.

differenza di quanto avviene nel normale rapporto di lavoro, i contraenti hanno in comune lo scopo che trascende gli egoistici interessi personali in quanto entrambi tendono, per spirito agonistico, al raggiungimento di un'affermazione dei propri colori nell'interesse dello sport, inteso quale lotta leale, sincera, cavalleresca. Lo spirito agonistico e il superiore interesse dello sport imprimono un particolare carattere al rapporto: infatti da un lato le società non hanno fini di speculazione economica, ed anzi è noto che esse vivono per sovvenzioni dei sostenitori; d'altro lato ai calciatori sono imposte limitazioni della libertà personale che sarebbero incompatibili con la disciplina del normale rapporto di lavoro.

Deve, perciò, concludersi che il contratto sportivo, pur avendo indubbe analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso e costituisce un contratto atipico. Atipicità che si manifesta nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferito alle società sui propri giocatori e correlativamente nella meno intensa tutela apprestata al lavoratore-calciatore rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera al fine coluto ed accettato da entrambi i contraenti, per lo spirito agonistico che anima e caratterizza il rapporto, di contemplare diritti del giocatore con la necessità di tutela e potenziamento dell'attività sportiva". Vespignani sottolinea poi ulteriori elementi a sostegno della tesi dell'atleticità, non evidenziati nelle due sentenze, come la presenza, nel contratto di lavoro sportivo, della clausola compromissoria, il premio d'ingaggio, nonché la possibilità di prestito o comproprietà di un giocatore. Si tratta di elementi del tutto assenti nei normali contratti di lavoro, che portano l'autore a propendere decisamente per l'atipicità del contratto di lavoro sportivo.

Il rapporto di lavoro pur essendo (come vedremo a breve) di natura subordinata, si distingue dallo schema tipico del lavoro subordinato poiché la prestazione a cui è chiamato lo sportivo è assai particolare o meglio “speciale”³.

Nel lavoro sportivo oltre a non trovare applicazione alcune norme fondamentali che vigono per i lavoratori dipendenti (come spiega chiaramente la L. n°91/1981), sono riscontrabili due elementi che non trovano corrispondenza in nessun altro tipo di lavoro subordinato, ossia il rapporto trilaterale tra società, Federazione e lavoratore, e sino alla legge n°586/1996, il vincolo sportivo, conseguente al tesseramento, che possiamo definire come l’atto prodromico al contratto di lavoro.

Tutto ciò comporta che sia ormai inevitabile dover configurare il rapporto che lega l’atleta alla società in termini di relazione tra prestatore di lavoro e datore di lavoro.⁴

Il legislatore ha dovuto prendere atto di questo nuovo scenario configurando, quindi, l’attività sportiva come lavoro e quindi oggetto di rapporti giuridici, nonostante le difficoltà nell’individuare una disciplina adeguata alla realtà.

L’art. 3 della L. 23 Marzo 1981, n°91, in merito alla sola prestazione dell’atleta, stabilisce che la prestazione a titolo oneroso dallo stesso svolta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme della suddetta legge.

Si può in tal senso affermare che il legislatore abbia voluto, con l’enunciato di cui sopra, introdurre una presunzione di lavoro subordinato, laddove la

³Secondo un primo orientamento, sarebbero speciali solo i rapporti la cui causa non è riconducibile a quella classica dello scambio fra prestazione lavorativa e retribuzione (es. il contratto di apprendistato, la cui disciplina normativa assegna nella configurazione della causa, particolare rilievo alla formazione professionale).

Altro orientamento amplia il concetto di specialità facendo ricorrere anche quei rapporti che siano disciplinati da una normativa ad hoc, che presenti notevoli differenze rispetto al lavoro subordinato ordinario.

⁴ Si veda F. Bianchi D’urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*.

Per chiarire, il rapporto di lavoro è di natura trilaterale considerato il legame che deve intercorrere tra società e federazione mediante affiliazione, tra atleta e federazione mediante tesseramento e tra atleta e società mediante vincolo sportivo nascente da tesseramento per la stessa, ma di fatto quello che conta a fini giuslavoristici è il rapporto bilaterale tra atleta e società di appartenenza la quale ne detiene il cartellino.

subordinazione dell'attività prestata dai professionisti non atleti (dirigenti, allenatori, preparatori atletici, medici, terapisti ecc.) non si presume, ma va accertata in concreto dal giudice, facendo applicazione dei criteri forniti dal diritto del lavoro,⁵ tutto ciò in virtù del fatto che per gli altri sportivi professionisti l'onerosità e la continuità della prestazione potrebbero conciliarsi con un'ipotesi di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.⁶

Quanto detto non esclude che l'attività dell'atleta professionista possa rivestire i caratteri della prestazione di lavoro autonomo. Ciò è possibile in base a quanto espresso dal secondo comma dell'art. 3 della legge 91/1981; purché ricorra uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

⁵ Particolarmente chiara sul punto è Cass. Sent. 28 Dicembre 1996, n° 11540 in Giust. Civ. Mass., 1996; secondo cui la L. 91/1981, "in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per qualificare il rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori di cui all'art.2, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro".

⁶ Sui criteri distintivi del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo nell'ambito del lavoro sportivo segnalano: Cass., sent. 18 Giugno 1998, n° 6114, in Foro it, Rep 1998, voce Lavoro; Cass. Sent. 23 Aprile 1998 n°4207, in Lavoro giur., 1998; Cass. Sent. 1 Ottobre 1997, II; Cass. Sent. 28 Dicembre 1996 n° 11540, in Riv. Dir. Sport., 1997, nella parte in cui si sottolinea la volontà delle parti nella qualificazione della natura del contratto dove si è stabilito che debba essere di natura subordinata il rapporto intercorso tra una società sportiva di calcio ed il direttore tecnico sportivo, in base alla legge sui rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti attesa la volontà espressa dalle parti alla conclusione del contratto e le mansioni assegnate.

Caso particolare è Cass. Sent. 17 Gennaio 1996 n° 354, in Dir. Part. Lav., 1996, la quale ha ritenuto configurabile il cumulo dei due rapporti in capo ad un allenatore di calcio responsabile di una squadra per l'intera stagione (rapporto di lavoro subordinato) e coordinatore del settore giovanile (rapporto autonomo).

- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Il primo requisito non sembra destare troppe complessità giacché l'impegno proferito in un'unica manifestazione, o in più manifestazioni tra loro collegate in breve lasso di tempo difetta dei requisiti di inserimento nella struttura organizzativa predisposta dal datore di lavoro e di eterodirezione della prestazione caratteristici della subordinazione.⁷

Il fatto che dal contratto non nasca nessun obbligo a partecipare a sedute di allenamento e di preparazione implica la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo, senza possibilità di prova contraria. Ciò però non implica automaticamente che non possa costituirsi un rapporto di natura subordinata laddove l'atleta in concreto, sia costretto a frequentare sedute di allenamento.

Sul punto è giusto evidenziare come non solo la dottrina, ma anche i soggetti direttamente coinvolti nei rapporti di lavoro in ambito sportivo, si siano interessati sul piano pratico. È giusto ricordare che l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha militato a favore di un provvedimento legislativo chiarificatore a proposito della qualificazione del rapporto di lavoro sportivo già a partire dagli anni Sessanta. L'obiettivo era far sì che ai calciatori professionisti fossero riconosciuti alcuni diritti fondamentali in qualità di prestatori di lavoro e non fossero più considerati oggetto di proprietà dei club di appartenenza. È proprio all'AIC che va riconosciuto il merito di aver raggiunto delle conquiste sociali importanti, come l'abolizione del vincolo sportivo nei casi in cui la società fosse in ritardo di tre mesi nel pagamento degli stipendi, il riconoscimento del riposo settimanale e l'abrogazione della norma che vietava ai calciatori di allontanarsi dalla propria residenza senza autorizzazione della società.

⁷ A ciò è giusto segnalare quanto espresso dalla Suprema Corte in merito alla prestazione atletica fornita a favore delle squadre nazionali. Tali prestazioni sono state più volte catalogate come autonome, non ritenendo configurabile una fattispecie di distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione (dato che la società sportiva è sempre obbligata, dai singoli regolamenti federali, a mettere a disposizione della rappresentative nazionali i propri atleti) ed escludendo inoltre il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva resa in tale contesto.

Infine è necessario richiamare alla mente delle sentenze della Cassazione utili a chiarire la qualificazione del rapporto di lavoro sportivo.

La prima è la sentenza 2085 del 1953, passata alla storia come la sentenza del “Caso Superga” relativa alla morte di tutti i calciatori del Torino a causa di un disastro aereo. L’A.C. Torino chiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia aerea A.L.I. ai sensi dell’art. 2143 c.c. il quale, oggi come allora, afferma che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L’associazione sportiva sosteneva di avervi diritto in quanto aveva perso tutto il suo patrimonio costituito dal valore dei suoi calciatori avendone perso la possibilità di guadagnare enormi introiti dalle possibili operazioni di cessione degli stessi che erano di sua proprietà. Il Tribunale di Torino, non la pensò così perché la società attrice non poteva vantare un diritto reale o assoluto su dei calciatori, che prima di essere tali erano delle persone, diritto reale che solo può giustificare la tutela aquiliana del danno ma solo un diritto personale e relativo derivante dalla prestazione d’opera. Ciò significava che l’A.C. Torino non avesse un diritto direttamente violato dall’uccisione dei calciatori e ne tanto meno un diritto alla loro vita e alla loro integrità fisica perché il calciatore nonostante il vincolo di subordinazione che lo legava alla società non poteva essere un bene di quest’ultima, ma al più un suo prestatore d’opera alla stregua di un qualunque professionista che in cambio di un corrispettivo in denaro, per un certo periodo di tempo, si impegnava a svolgere una determinata attività. La Cassazione non fece altro che confermare tale orientamento affermando che le particolari caratteristiche del rapporto che lega i calciatori alle società e i poteri dispositivi e di controllo delle stesse potessero, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, inquadrabili nella prestazione d’opera.

Altro caso interessante fu quello del centrocampista del Torino, Luigi Meroni, il quale nel 1967 al termine della partita Torino-Sampdoria fu investito da un’auto mentre attraversava la strada e perse la vita.

La società granata propose azione contro il responsabile della tragedia. In questo caso la Cassazione ammise il risarcimento osservando che la condotta che rende impossibile una prestazione di fare infungibile costituisce lesione ingiusta. In

sostanza riconobbe la risarcibilità delle lesioni dei diritti relativi di credito, il che porta, in tal caso, a qualificare il rapporto sportivo come lavoro subordinato.

Altra sentenza a sostegno di questa tesi è la numero 2324 del 1961, in cui si conferma che le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzate dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendono ergo sono inquadrabili negli schemi del lavoro subordinato.

In ultima analisi vediamo il caso di chi pratica uno sport in chiave dilettantistica, ma che, di fatto, svolga l'attività sportiva alla stregua di un vero e proprio lavoro, assumendo nei confronti delle organizzazioni di appartenenza, impegni ed obblighi sostanzialmente identici a quelli del professionista e ricevendo per l'attività svolta un compenso.

È chiaro che a tali rapporti non possa applicarsi la legge 91/1981⁸, ma troveranno applicazione le norme di diritto comune e, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2094 c.c., la normativa dettata in linea generale per ogni rapporto di lavoro subordinato. Il che potrebbe giovare all'atleta dilettante perché godrebbe di tutte le tutele di un lavoratore subordinato senza incorrere nei limiti di cui alla predetta legge 91.

In merito al discorso in esame, non è da dimenticare l'orientamento espresso, e ormai avvalorato, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; secondo il quale l'attività sportiva può considerarsi attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE.⁹

Come affermato nel caso Unger¹⁰ il termine "lavoratore subordinato" di cui agli artt. 48-51 del Trattato CEE, come l'espressione "lavoratore subordinato o assimilato"

⁸ In tal caso la legge è da ritenersi applicabile ai soli atleti dilettanti-professionisti di fatto in via analogica o o anche diretta una volta disattesa in concreto la qualificazione di dilettanti.

⁹ Si pensi in merito a quanto stabilito dal vecchio art. 48 Trattato CEE, poi 39 TCE e ora 45 TFUE secondo il quale: *"la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione. Il Campo in cui le prestazioni sono fornite e la natura del rapporto giuridico fra lavoratore e datore di lavoro sono irrilevanti ai fini dell'art. 48"*.

¹⁰ Corte di Giustizia, 19 Marzo 1964, causa C-75/63, *Unger in Hoekstra*.

(reg. n° 3/1958) ha significato comunitario poiché “*l’instaurazione della libertà di circolazione dei lavoratori la più ampia possibile rientra tra i fondamenti della Comunità*”. Con tale affermazione, la Corte ha voluto sottolineare come l’uniformità di tali principi sia messa in pericolo se si lasciasse libertà di determinazione ai legislatori nazionali.

2. Rapporto di lavoro nel dilettantismo.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo “dilettantistico” è sicuramente all’apice delle diatribe sulla L. 23 Marzo 1981, n°91 seppur novellata.

Iuris et de iure si presume, ai sensi dell’art. 3 della citata legge, che il rapporto di lavoro dell’atleta professionista sia di carattere subordinato se questi presta la sua attività a titolo oneroso, ciò potrebbe portare a concludere che chi svolga un’attività non remunerativa non sia compreso nell’ambito di applicazione della legge 91/81¹¹ ricercando la natura del rapporto di lavoro dello sportivo dilettante nelle norme dell’ordinamento giuridico statale. A questo punto ci si domanda quale sia, allora, la natura giuridica del rapporto che la Società sportiva stipula con l’atleta dilettante; con riferimento alla differenza tra il contenuto della sua prestazione e quella fornita dal professionista¹².

¹¹ Si parla infatti di presunzione legale di subordinazione a prescindere dall’esistenza dei caratteri tipici del lavoro dipendente; per gli altri soggetti sportivi professionisti la legge 91/81 (allenatori, direttori, preparatori) non prevede predetta presunzione, dovendosi applicare i normali criteri ermeneutici.

Inoltre non è consentita l’estensione della normativa oltre il campo di applicazione da essa delineata, e cioè alle discipline non qualificate come Sport Professionistico, con la conseguenza che le questioni relative a tutti quei prestatori di lavoro non praticanti tali sport, ma che pure svolgono a titolo oneroso la loro attività lavorativa, devono essere risolte ricorrendo alle norme generali del diritto del lavoro.

¹² La Legge sul professionismo pone in primo luogo un requisito sostanziale, cioè l’esercizio dell’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, caratteri, non esaustivi, in quanto del tutto similari alla prestazione dei dilettanti. Ciò che conta maggiormente, per delineare la problematica, è il requisito formale della qualificazione delle Fedrazioni Sportive Nazionali ed in

Chiarificatrice potrebbe essere una delibera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano successiva alla legge sul professionismo¹³; nella quale si è sancito che sia attività sportiva professionistica soltanto quella svolta nell'ambito delle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso:

Federazione Ciclistica Italiana; ¹⁴
Federazione Italiana Golf;
Federazione Italiana Giuoco Calcio;¹⁵
Federazione Pallacanestro Italiana;¹⁶
Federazione Pugilistica Italiana; ¹⁷
Federazione Italiana Motociclismo; ¹⁸

Ciò a dimostrare che non esiste la medesima presunzione di una determinata tipologia contrattuale come per il professionismo sportivo della L. 91/8/1.

Tralasciando il caso dell'attività dilettantistica svolta a carattere prettamente ludico, la quale viene perciò svolta senza percepire compensi o ricevendo, al limite, un minimo senza natura di corrispettivo; la situazione cambia per gli sportivi dilettanti che operano nell'ambito dell'agonismo programmatico. In queste realtà, infatti, i compensi erogati, assumono un rilievo tale, che diventa indispensabile far riferimento ai rapporti di lavoro previsti dall'ordinamento.¹⁹

ultimo delle Discipline Associate con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per distinguere l'attività dilettantistica da quella professionistica.

¹³ *Delibera C.O.N.I. n° 469 Marzo 1988.*

¹⁴ Gare su strada e su pista approvate dalla Lega Ciclismo.

¹⁵ Serie A, Serie B, Serie C maschile.

¹⁶ Serie A1 e 2 maschile

¹⁷ Prima, Seconda e Terza serie nelle 15 categorie di peso.

¹⁸ Per tale sport è stato previsto lo svolgimento di attività professionistica, ma allo stato attuale, non esiste alcun tesserato a società motociclistica tale da considerarsi professionista. Si veda Martinelli A., *Diritto Sportivo “ Dispensa di insegnamento di diritto sportivo 2002/2003.*

¹⁹ Questo per dire che le associazioni sportive che svolgano attività dilettantistica devono essere inquadrate sulla base dei criteri ermeneutici offerti dal codice civile.

Nell'ambito calcistico, ad esempio, è giusto segnalare quanto riportato dall'art. 29 punto 1) delle N.O.I.F.²⁰, *“Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile.”*

Punto 2) *“Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato”.*

Un breve accenno va fatto anche alle società sportive, le quali hanno una disciplina diversa e più ampia di quella normalmente desumibile dal codice civile.

Leggendo le norme organizzative interne delle diverse Federazioni Sportive Nazionali ci si rende ben conto di queste differenze.

Prendiamo nuovamente in considerazione le N.O.I.F., nello specifico l'art. 14, il quale dispone: *“Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”.*

La possibilità di adottare qualsiasi forma giuridica ha incontrato un ostacolo insormontabile quale il contrasto tra le previsioni dello Statuto del C.O.N.I. e il Codice civile.

Fino alla L. n° 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003), non era possibile costituire una società di capitali avente ad oggetto l'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.²¹

²⁰Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si tratta del regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel quale sono disciplinati i più importanti istituti e le principali figure che rientrano nel settore calcistico. Si tratta della dimostrazione del potere legislativo che viene riconosciuto alle singole organizzazioni federali dei vari sport, i quali nei regolamenti si dotano di statuti generali e di un'intera disciplina penale ed amministrativa a tutti i livelli.

²¹ Unica deroga prevista era data dall'art. 10 della L. 91/1981 riguardante solo le società professionistiche. Dopo le modifiche apportate con il D.L. n° 485 del 20 Settembre 1996, convertito dalla L. 18 Novembre 1996, n° 586 si è stabilito che tali società dovessero essere costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata. Quanto all'oggetto sociale devono svolgere esclusivamente attività sportiva ed attività ad esse connesse o strumentali e destinare il 10% degli utili

La soluzione arrivò con l'approvazione dell'art. 90 della legge di cui sopra, che ha reso possibile la costituzione di società di capitali senza scopo di lucro.

La disposizione è stata in seguito modificata dall'art. 4, comma 6-bis del D.L. n° 72 del 22 Marzo 2004, convertito dalla L. n° 128 del 21 Maggio 2004, in cui si introduce nel testo novellato un riferimento a cooperative, tipologia giuridica precedentemente non contemplata dal legislatore²².

Da tale modifica si desume che possano considerarsi società sportive solo i soggetti che siano costituiti in una delle forme in essa riportate. Altro requisito importante è che dentro la denominazione o ragione sociale sia indicata espressamente la finalità sportiva e il carattere dilettantistico dell'attività.

Al seguente art. 18 della medesima legge è inoltre stabilito che le società e le associazioni sportive si costituiscano con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale²³.

a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva; potendo distribuire il restante 90%, secondo disposizioni del Codice civile, previa delibera dell'assemblea dei soci.

²² L. 27 Dicembre 2002, n° 289, art. 90, comma 17: *“le società e associazioni sportive dilettantistiche (Enti sportivi) devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e possono assumere una delle seguenti forme:*

A) *Associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile;*

B) *Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

C) *Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro.*

²³ L. 27 Dicembre 2002, n° 289, art. 90, comma 18: *“Nello statuto devono essere previsti:*

a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale della associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le S.S.D. a responsabilità limitata e le cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti, economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento della associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

Se le società o associazioni sportive si costituiscono nel pieno rispetto di quanto espresso dalle norme citate, potranno godere in toto delle agevolazioni, soprattutto fiscali previste dal legislatore.

Se invece una società non in regola con lo statuto dovesse ottenere comunque riconoscimento ai fini sportivi, il C.O.N.I., essendo l'unico soggetto certificatore dell'effettiva attività sportiva, dovrà raccogliere materiale probante per poter poi procedere alla revoca dello stesso riconoscimento in un giudizio di carattere amministrativo.

Teniamo presente però che questo è un orientamento non del tutto soddisfacente poiché secondo il combinato disposto degli articoli 18 e 19 della L. 289/2004 tutti i requisiti richiesti dagli stessi devono essere espressamente riportati nell'atto costitutivo ed in mancanza di uno di essi l'ente non potrà conservare lo status di soggetto sportivo.

Il successivo riconoscimento, anche in assenza dei presupposti di cui detto, non è sufficiente a regolarizzare la situazione perché le due condizioni devono sempre coesistere.

L'ultimo passo per diventare soggetto sportivo a tutti gli effetti quindi, come si può intuire da quanto appena spiegato, è l'ottenimento del riconoscimento sportivo da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Il Comitato con la delibera n° 1228 dell'11 Novembre 2004, ha istituito il registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, allo scopo del riconoscimento a fini sportivi di cui all'art. 5, comma 5, lett. C) del D.Lgs. n° 242 del 23 Luglio 1999. Possono essere iscritte al predetto registro le associazioni o società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 90 della L. 289/2002, dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate a cui esse sono affiliate.

Nell'ambito dello sport dilettantistico c'è sicuramente una più ampia libertà di scelta della forma giuridica costitutiva. Qualora però la scelta propenda per la forma societaria, è prescritto che il fine sociale non sia lucrativo e che i proventi dell'attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra i soci.

Le società sportive dilettantistiche sono soggette ad una disciplina tributaria di particolare favore, secondo quanto stabilito dall'art. 90, comma 1-11, della L. n° 289/2002 (es. gli atti di costituzione e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche siano soggetti all'imposta di registro in misura fissa; inoltre è escluso l'obbligo, a carico del C.O.N.I., delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva, di operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dei contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche). Inoltre è giusto sottolineare come l'iscrizione al registro di cui sopra, sia di fondamentale importanza anche per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura istituiti per i sodalizi sportivi.

2.1 Progressivo svuotamento di contenuto dello status di dilettante.

Nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra nacquero le moderne discipline sportive si ebbe per la prima volta il problema della distinzione concettuale tra professionista e dilettante.

All'epoca tutti gli atleti assunsero la posizione di dilettanti, sia perché le attività praticate erano per loro natura di scarsa utilità e sia perché, appartenendo nella maggior parte dei casi a classi agiate, non avevano bisogno di lavorare o di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport.

Da quel momento la qualifica di dilettante fu imposta come requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti, ed ebbe una tal diffusione da divenire anche un fattore imprescindibile della dottrina olimpica.

Il cambiamento epocale arrivò negli anni Settanta del secolo scorso; infatti il mondo dello sport, sia per la continua espansione dell'area lavoristica, sia per lo sviluppo tecnologico, nel particolare dei mass media, si accorse che avrebbe potuto sfruttare a fini economici la relativa ed immensa popolarità di cui in effetti godeva.

Basti segnalare a riguardo che oramai il Comitato Olimpico Internazionale dispone di Top Olympic Programmes, consistenti in enormi schemi di marketing internazionale gestiti integralmente da un'apposita società che negozia direttamente i

compensi per la concessione dell'esclusiva televisiva, ed ha promosso la creazione di fondi di investimento per il controllo dei guadagni degli atleti.

Il termine "dilettante" nella Carta Olimpica ormai non esiste più, e attualmente la Regola 45²⁴ si limita a rimandare, per l'ammissione degli atleti ai giochi, alle

²⁴ Regola 45 della Carta Olimpica: *"Le procedure e i termini per l'iscrizione di concorrenti alle gare sportive durante i Giochi Olimpici sono indicati nella "Guida per l'iscrizione alle competizioni sportive e per l'accreditamento", adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. 2. Tutte le iscrizioni dovranno essere stampate su uno speciale formulario approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e spedite nel numero di copie stabilito dal C.O.J.O.. 3. La partecipazione ai Giochi Olimpici presuppone che il concorrente rispetti tutte le disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nelle Regole della FI che gestisce il suo sport. Il concorrente dovrà essere stato regolarmente qualificato dalla competente F.I. Il C.N.O. che iscrive il concorrente garantisce sotto la propria responsabilità che egli ha pienamente preso atto della Carta Olimpica e del Codice medico e che ne rispetterà i contenuti. 4. Qualora non vi fosse una Federazione Nazionale per un determinato sport nel Paese in cui esiste un C.N.O. riconosciuto, quest'ultimo potrà iscrivere dei concorrenti a titolo individuale in tale sport ai Giochi Olimpici, a condizione di ottenere l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. e della F.I. che gestisce detto sport. 5 5.1. il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione che sarà firmata dagli atleti: "Conscio che in quanto atleta ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in tutti i modi durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l'ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l'identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l'attrezzatura indossato o utilizzato ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l'arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74)." Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale. "*

5.2. La Federazione Nazionale ed il C.N.O. competenti dovranno inoltre firmare detto formulario per confermare e garantire che tutte le regole inerenti sono state portate all'attenzione del concorrente.

5.3. Il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione firmata dagli allenatori, istruttori e ufficiali: "Conscio che in quanto allenatore /istruttore/ ufficiale ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di

prescrizioni delle corrispondenti Federazioni internazionali, affermando in linea generale solamente che l'iscrizione e la partecipazione dei concorrenti non devono essere condizionate da esigenze finanziarie.

Tuttavia, non si può non assegnare significato al fatto che il C.O.N.I. all'art. 6 lett. d) faccia uso dell'endiadi "attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica, fornendo un riscontro normativo all'eterogeneità e connotazione in negativo dell'attuale concetto di dilettantismo né quella che l'espressione sia completamente scomparsa dal testo dei Principi Fondamentali degli Statuti dei vari istituti".

Lo sport non appare più come uno "sforzo lussuoso che si profonde a piene mani senza speranza di ricompensa"²⁵ e la connotazione economica ne costituisce ormai parte integrante a tutti gli effetti, tanto da legittimare l'opinione di chi "vede lo sport professionistico ogni qualvolta vi sia lo sport-spettacolo-business"²⁶. Non è casuale che negli ultimi decenni abbia trovato diffusione, in ambito di dilettanti, la stipulazione di contratti variamente denominati (d'ingaggio, di prestazione sportiva, di prestazione sportiva dilettantistica, di collaborazione sportiva), ovvero esclusivamente titolati come accordo o scrittura privata, che in concreto risultano articolati, quanto ai contenuti, come quelli tipo, frutto di contrattazione collettiva, dei professionisti.

A livello comunitario, se vogliamo, la questione è meno complessa, poiché è ormai da circa quarant'anni che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è quello per cui si considera l'attività sportiva soggetta alla disciplina dell'unico presupposto che la stessa sia configurabile come economica.²⁷

essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in qualsiasi modo durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in 45".

²⁵ Così lo definivano Ortega Y Gasset P., in *Il tema del nostro tempo*, trad. it, Milano, 1964.

²⁶ Crocetti Bernardi E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv, sez. comm., aggiornamento 2*, Utet, 2003.

²⁷ I giudici comunitari, per qualificare il lavoro sportivo reso al di fuori dell'ambito professionistico hanno affermato che la nozione di lavoratore dipendente (o subordinato) prescinderebbe dalle qualificazioni derivanti dai singoli Stati membri, cosicché siano da preferire i criteri interpretativi che abbiano come effetto l'applicazione della disciplina protettiva in favore del lavoratore in conformità ai diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato. Ecco perché il criterio base

L'unico parametro quindi è quello dello svolgimento di prestazioni retribuite, e ciò è stato ampiamente confermato, oltre che nella celeberrima sentenza Bosman del 1995, anche in altre due importanti sentenze della Corte di Giustizia CE; sentenze Deliège e Koplak.²⁸

2.2 Il lavoro gratuito.

Le prestazioni volontarie a titolo gratuito costituiscono una buona parte dei rapporti di lavoro presenti nell'ambito dello sport dilettantistico, tanto da aver assunto la qualifica di "volontario sportivo".

È giusto rilevare, in prospettiva *de iure condendo*, come il legislatore, valorizzando e specificando la *causa affectionis vel benevolentiae* (individuata nel perseguimento di finalità di alto valore morale, solidaristico o ideale), abbia intrapreso la strada della tipizzazione contrattuale di fattispecie particolari ad essa riferite. Si veda in merito la L. 11 Agosto 1991, n° 266 (o legge sul volontariato), emanata allo scopo di riconoscere valore sociale alle relative attività e allo stesso

individuato dalla Corte per definire un'attività come subordinata è lo svolgimento di una prestazione lavorativa in condizione di subordinazione e dietro pagamento di un corrispettivo. Ovviamente, se si ravvisasse lavoro subordinato per i dilettanti non vi sarebbe richiesta di un rimborso spese, questo per la presunzione di cui detto nel testo che porta a far prevalere la forma sulla sostanza. Con particolare riferimento al lavoratore sportivo, meritano un cenno le sentenze della Corte di Giustizia rese nel caso Walrave (Corte Giust. CE, 12 Dicembre 1974, n° 36/74) e nel caso Donà (Corte Giust., CE, 14 Luglio 1976, n° 13/76) fino ad arrivare al celebre caso Bosman (Corte Giust., CE, 15 Dicembre 1995, n° 415/93).

²⁸ Nella sentenza Deliège la Corte sottolinea l'inutilità della qualifica attribuita unilateralmente da una Federazione a scapito della natura dell'attività svolta dall'atleta. Afferma come anche gli sportivi amatoriali possano invocare l'applicazione del Trattato ove prestino servizi che permettano di organizzare spettacoli, anche se non pagati dalle società che ne beneficiano.

Nella sentenza Koplak, la Corte, dopo aver constatato che Koplak, giocatore di pallamano, era vincolato con la società di appartenenza da un contratto di lavoro, essendo obbligato "*contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta, in proposito, della sua principale attività professionale,*" ha considerato lo stesso sportivo professionista.

tempo per sottrarre il lavoro volontario gratuito a possibili rivendicazioni postume di pretese retributive, tutto al fine di evitare abusi nel mondo dell'assistenza, della solidarietà e ovviamente dello sport.

La figura del “volontario” non è identificata in modo concreto dalla legge italiana²⁹ come soggetto indipendente, ma all'interno di una disciplina dettata per regolare l'attività delle organizzazioni che si avvalgono del lavoro volontario³⁰.

La collocazione delle prestazioni in esame, tra quelle a carattere “sportivo dilettantistico” però, non giustifica la gratuità della prestazione stessa.

Leggendo la Costituzione, in particolare l'art. 36, che fissa l'inderogabile principio della retribuzione proporzionata, oltre che l'art. 2094 c.c.³¹, sembra quasi che non vi siano alternative: se c'è lavoro ha da esservi retribuzione, e se quest'ultima non vi fosse o fosse possibile reclamarla ex art. 2126 c.c.³², si tratterebbe di lavoro subordinato; si rammenta inoltre che molte fattispecie ritenute di lavoro gratuito sono a ben vedere ispirate ad aspettative di possibili vantaggi, e quindi pur sempre onerose.

Si è appurato che a fronte di una prestazione lavorativa in favore di terzi sussiste l'obbligo retributivo per la menzionata presunzione di onerosità e quindi nulla impedisce l'intenzione liberale di fornirla³³. I motivi che legittimano la prestazione

²⁹ La prima legge che regolamenta il volontariato è la L. n° 49 del 1987, che statuisce una disciplina organica sulla Cooperazione Italiana con i Paesi in via di Sviluppo. Nel 1991 la legge 266 riconosce il valore sociale e l'importanza dell'attività di volontariato tentando di darne una disciplina pressochè organica. Ultima è il D.Lgs. 460/1997 (norme di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali- Enti No Profit) che annovera la nuova figura delle Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (onlus) ove è dettata la normativa di più vasta applicazione.

³⁰ Si tratta dell'attività svolta spontaneamente, personalmente e gratuitamente all'interno di sodalizi di volontariato, costituiti per fini solidali e senza scopo di lucro.

³¹ “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

³² “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.

³³ Si veda Cass, Sent. 14 Novembre 1972, n° 3389.

lavorativa senza compenso possono essere molteplici: l'intenzione di accrescere e perfezionare le proprie conoscenze, motivazioni di ordine etico-sociale o finalità di solidarietà sociale, la realizzazione di una causa determinata non economica avente contenuto prettamente sociale, culturale, assistenziale o sportiva, ritenuta meritevole secondo l'ordinamento giuridico statale.

Se l'attività lavorativa è prestata a titolo gratuito per motivi che sul piano etico-sociale escludono la sussistenza dell'onerosità della prestazione, ovvero che nulla hanno a che vedere con l'ottenimento di un risultato economico, viene meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo alcun rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante tra esse.

Nel caso di specie quindi, non sorge nessun diritto al compenso patrimonialmente valutabile, sia esso in denaro che in natura. Al volontario dovranno essere rimborsate le sole spese vive da lui anticipate purché idoneamente documentate³⁴, per incarichi svolti in nome e per conto della società/associazione sportiva.

Il fatto di non conferire un compenso per la prestazione è giustificato dall'inesistenza di un minimo rapporto di lavoro comunque denominato sia autonomo che subordinato³⁵. La presunzione di onerosità della prestazione di lavoro, richiede rigorosamente prova che l'attività stessa sia eseguita a titolo gratuito, in vista di vantaggi indiretti che il prestatore credeva di trarre ed esclude che tale prova consista nella sola inerzia del prestatore, seppure prolungata nel tempo, nel chiedere il compenso per la prestazione lavorativa, dovendo, invece, la gratuità essere

³⁴ Rimborsi a piè di lista. Per poter sostenere che si tratta di un mero rimborso spese e non di una retribuzione per l'attività svolta è necessaria una delibera da parte dell'associazione per conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera d'incarico sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, specificando la causa delle spese e l'autorizzazione a compierle.

³⁵ Il rapporto di lavoro, come sussumibile dalle norme del codice civile, avvallate dalla giurisprudenza, si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione.